Codice procedura: 4701

Classifica: ME_061_VAS3230

Proponente: Comune di Nizza di Sicilia (ME)

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) del "PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.) DEL COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)", redatto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, e delle linee guida di cui al D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016 e ss.mm.ii.

Procedimento: Parere ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana e contenute sul Portale regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 1021/2026 del 29/10/2026

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, nonché la Parte Terza in materia di difesa del suolo e tutela delle acque;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., ed in particolare gli artt. 142 e 146, nonché il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della medesima Direttiva e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (recepita con D.Lgs. 49/2010);

VISTA la Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la Direttiva 2006/7/CE relativa alle acque di balneazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura, nonché il D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 80, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo Regolamento;

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. "Legge SalvaMare"), ed in particolare l'art. 5 in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate;

VISTA la Legge 7 maggio 2026, n. 70 "Valorizzazione della risorsa mare", ed in particolare l'art. 20 in materia di protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio;

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", come modificata dall'art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 e dall'art. 37 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, nonché la L.R. 16 dicembre 2020, n. 32;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di Valutazione di Incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i., recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 dell'8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di VAS, VIA e V.Inc.A.", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/GAB dell'11 marzo 2015 e s.m.i., nonché la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 di disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015, n. 189, concernente i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTO il D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016, di approvazione delle Linee guida per la redazione dei Piani di Utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei Comuni costieri della Sicilia, ed in particolare l'art. 8 in materia di ricognizione delle fasce costiere e di revisione organica delle aree del demanio marittimo;

VISTE le Circolari ARTA prot. n. 47168 del 27/06/2017 e prot. n. 14758 dell'08/03/2018 recanti "Adempimenti ex art. 39 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo - Chiarimenti e direttive";

VISTO il D.A. n. 152/GAB dell'11 aprile 2019, recante modifiche e integrazioni alle Linee guida per la redazione dei PUDM;

VISTO il D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025, di modifica ed integrazione delle Linee guida per la redazione dei PUDM approvate con D.A. n. 319/2016 e D.A. n. 152/2019, con introduzione dei punti 13 "Parcheggi" e 14 "Aree asservite alle strutture ricettive" della Parte IV;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14 febbraio 2022, avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.Inc.A.), approvate in Conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019", come modificato dal D.A. n. 237/GAB del 29/06/2023 e dal D.A. n. 318/GAB del 27/10/2025;

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 ed attualizza l'organizzazione della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 con il quale è stato pubblicato il Regolamento di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la nota assessoriale prot. DRA n. 3719/Gab del 10/08/2026 recante: Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale – esercizio delle funzioni di Presidenza nelle more della nomina del nuovo Presidente, con la quale è stato stabilito che le funzioni di Presidenza della Commissione sono esercitate dal Vicepresidente, Arch. Maria Chiara Tomasino.

VISTO il Protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana, le Prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia del 23 maggio 2011 e s.m.i., letto insieme alle allegate Linee-guida;

VISTA la Direttiva Assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025 e la Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025 dell'Assessorato Territorio e Ambiente recante "Nuova disciplina delle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana";

VISTO il D.A. n. 34/GAB del 19/02/2025 recante "Modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive";

VISTA la Circolare ARTA prot. n. 4196 del 13/08/2025 recante il divieto di installazione di staccionate, recinzioni e delimitazioni fisse sulle spiagge e sulla battigia da parte dei concessionari;

VISTO il D.D.G. n. 1060 del 30/07/2025, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, in materia di monitoraggio sullo stato di redazione dei PUDM da parte dei comuni;

VISTO il D.A. n. 360/GAB del 05/12/2025, di adozione della nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, ed in particolare l'art. 1, comma 4;

VISTA la Direttiva Assessoriale prot. n. 6295/GAB del 05/12/2025 dell'ARTA recante "Nuova Procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", che annulla e sostituisce le parti incompatibili delle precedenti Circolari e direttive in materia;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, della Regione Calabria e della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTE l'O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026 e l'O.C.D.P.C. n. 1181 del 17/02/2026, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi;

VISTA la nota prot. n. 437/GAB del 30/01/2026 dell'Area 2 Demanio Marittimo dell'ARTA, relativa alla necessità di audizione degli enti locali interessati da procedure VAS relative ai PUDM, al fine di verificare la coerenza degli strumenti pianificatori con il nuovo assetto morfologico delle aree costiere a seguito dei recenti eventi calamitosi;

VISTA la Circolare del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 22904 del 02/04/2026 sulla gestione degli accumuli di Posidonia oceanica e altre biomasse vegetali marine spiaggiate;

VISTO il D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, di adozione delle "Disposizioni per la formazione, adozione e approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale (PUDM regionale)", che istituisce lo strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo costiero dell'intero territorio regionale, integrandone e coordinandone le pianificazioni comunali approvate, adottate o in corso di formazione;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvate con D.P. n. 9/AdB del 6 maggio 2021, il D.D.G. n. 102 del 23/06/2021 (criteri e metodi di applicazione del principio di invarianza idraulica e idrologica), le Direttive di cui al D.S.G. n. 119 del 09/05/2022 (ampiezza dell'alveo e fascia di pertinenza fluviale) e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 233 del 28 aprile 2022 (Mappa regionale delle interferenze idrauliche);

VISTI il Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (III ciclo 2021-2027), il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (III ciclo 2021-2027) e il Piano di Tutela delle Acque della Regione Siciliana;

VISTA la Delibera della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 288 del 20/07/2026, recante "Piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti per i bacini idrografici interessati dagli eccezionali eventi di dissesto idrogeologico e di erosione costiera";

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Area 2 Demanio Marittimo del 30/01/2026, indirizzata al Presidente della C.T.S., avente ad oggetto "Pareri relativi ai P.U.D.M. – Necessità di audizione degli enti locali";

VISTI il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, e l'art. 5 della Legge 17 maggio 2022, n. 60 (c.d. "Legge SalvaMare"), nonché la Circolare del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 22904 del 02/04/2026 sulla gestione degli accumuli di Posidonia oceanica e altre biomasse vegetali marine spiaggiate;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 27/10/2025 di adeguamento della normativa regionale in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTA l'istanza assunta al prot. DRA n. 81195 del 19/11/2024, trasmessa tramite il Portale delle Valutazioni Ambientali, con la quale il Comune di Nizza di Sicilia, n.q. di Autorità Procedente, ha chiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 del "Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (P.U.D.M.)", trasmettendo il Rapporto Preliminare di assoggettabilità;

VISTE le note del Servizio 1 del DRA prot. n. 83634 del 28/11/2024 e prot. n. 86256 del 09/12/2024, di sospensione dell'attività istruttoria per integrazione documentale (mancanza del format MOD. 03, della dichiarazione del professionista che ha redatto la documentazione ambientale, degli shape file, della valutazione d'incidenza ove prevista e degli elaborati della proposta di piano), con la seconda delle quali si è altresì rappresentato che, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 2/2023, i PUDM presentati dai Comuni sono esclusi dal pagamento degli oneri istruttori, nonché la nota di sollecito prot. n. 51862 del 22/07/2025;

VISTE le note di perfezionamento dell'Autorità Procedente acquisite al prot. DRA n. 85525 del 05/12/2024 e prot. DRA n. 58610 del 21/08/2025;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul Portale Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (SI-VVI), al Codice Procedura n. 4701;

VISTA la nota prot. DRA n. 47940 del 19/06/2026 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha avviato la fase di consultazione, per giorni 30, del Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) a rendere il proprio contributo, e ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2019;

VISTA la nota prot. DRA n. 80300 del 22/10/2026 con la quale il Servizio 1 del DRA ha comunicato la conclusione delle consultazioni, ha chiesto all'Autorità Procedente di trasmettere eventuali controdeduzioni motivate e ha comunicato alla C.T.S. – Sottocommissione "Pianificazione territoriale" l'avvenuta pubblicazione di tutta la documentazione sul Portale;

PRESO ATTO che, allo stato, non risultano agli atti controdeduzioni dell'Autorità Procedente in ordine ai contributi pervenuti;

VISTI i seguenti contributi resi in sede di consultazione:

- **Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio 3** – nota acquisita al prot. DRA n. 50478 del 29/06/2026;
- **Assessorato Regionale della Salute – D.A.S.O.E. – Servizio 4 "Igiene Pubblica e rischi ambientali"** – nota del 30/06/2026, acquisita al prot. DRA n. 51484 del 01/07/2026;
- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** – nota prot. n. 20267 del 10/07/2026, acquisita al prot. DRA n. 54977 del 13/07/2026;
- **Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente** – nota prot. n. 30484 del 20/07/2026, acquisita al prot. DRA n. 57903 del 23/07/2026;

CONSIDERATO che la citata nota di conclusione delle consultazioni prot. DRA n. 80300/2026 elenca i soli contributi dell'Autorità di Bacino e della Città Metropolitana di Messina; le ulteriori due note sopra indicate, presenti agli atti, non contengono valutazioni di merito, avendo il Dipartimento dell'Urbanistica dichiarato di non esprimere parere in quanto la proposta "non rientra tra i settori di competenza" (i singoli interventi del Piano "non possono comportare variante agli strumenti urbanistici generali vigenti") e avendo il D.A.S.O.E. trasmesso la richiesta di contributo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Messina, del cui riscontro non vi è traccia agli atti. Non risultano pervenuti i contributi di ARPA Sicilia, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, della Soprintendenza del Mare, della Capitaneria di Porto di Messina e del Genio Civile di Messina.

VISTE in particolare le osservazioni rese dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, la quale, all'esito della Conferenza Permanente dei Servizi dell'08/07/2026, rappresenta che:

> *"1) […] l'area in esame ricade nei seguenti Piani stralcio: del T.te Pagliara ed Area tra T.te Pagliara e T.te Fiumedinisi (100) […] e del Bacino idrografico del T.te Fiumedinisi (101) […]; dell'Unità Fisiografica n. 3 "Capo Scaletta – Capo Schisò" […]. Nello specifico: dal punto di vista geomorfologico […] non risultano individuati dissesti di alcun tipo né siti di attenzione nelle aree di competenza del PUDM in oggetto; per gli aspetti legati all'azione idrodinamica e morfodinamica costiera […] non risultano individuate aree a pericolosità per erosione costiera.*
>
> *Tuttavia, si ricorda che con Delibera del 26 gennaio 2026 del Consiglio dei Ministri […] è stato dichiarato lo stato di emergenza […]. A seguito della emanazione della sopra citata Delibera, questa Autorità di Bacino […] ha avviato le procedure volte all'approvazione di Piani straordinari diretti a modificare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico […]. Si rappresenta, pertanto, che il PUDM in oggetto dovrà tenere conto ed integrare le misure di salvaguardia in corso di definizione da parte di questa Autorità di Bacino o di eventuali criticità rilevate dallo stesso Ente a seguito degli eventi sopra richiamati. […] si raccomanda di inviare, nelle eventuali successive fasi di VAS, […] anche la planimetria con l'indicazione delle previsioni di piano in relazione alle aree che risulteranno mappate con pericolosità per azione idrodinamica e morfodinamica costiera (inondazione marina delle aree costiere ed erosione costiera) nei sopra citati piani straordinari.*

Per gli aspetti idraulici, le aree in oggetto risultano interferenti con il sito d'attenzione idraulica in corrispondenza della foce del Torrente Landro e pertanto occorre rappresentare graficamente nella Tavola dei vincoli la perimetrazione del vincolo P.A.I. relativo al sito d'attenzione idraulica. […] dovranno essere individuati e rappresentati negli elaborati di piano: a) le aree interessate da dissesti, pericolosità o rischio idraulico censite nel vigente P.A.I.; b) il reticolo idrografico interferente; c) le eventuali aree di interferenza idraulica; d) le relative fasce di rispetto e le conseguenti limitazioni d'uso.

2) Per gli aspetti relativi al principio di invarianza idraulica e/o idrologica […] non risultano presenti, in alcun elaborato reso disponibile, riferimenti espliciti alle disposizioni normative del D.D.G. 102 del 23/06/2021 […].

3) Per gli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n. 523, la sovrapposizione degli shapefile con la cartografia catastale rileva una parziale interferenza di un'area destinata a posa, ricovero, rimessaggio natanti con il tratto fociale del Torrente Fiumedinisi. Si rappresenta altresì che non risultano individuate correttamente le fasce di rispetto di cui all'art. 96 del Regio Decreto 523/1904 in corrispondenza dei torrenti Landro e Fiumedinisi, sia negli elaborati cartografici che negli shapefile. […] Infine, si prescrive che le Norme Tecniche di Attuazione del P.U.D.M. vengano integrate con espliciti riferimenti alle disposizioni normative sopra menzionate, ovvero al D.D.G. 102 del 23/06/2021 […], alle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021 ed al R.D. 523 del 25/07/1904."

VISTE altresì le osservazioni rese dalla Città Metropolitana di Messina – VI Direzione Ambiente, la quale, premesso che il Piano "prevede un incremento delle superfici destinate a stabilimenti balneari, punti di ristoro, aree attrezzate per la balneazione, attività sportive, aree dedicate agli animali d'affezione e ulteriori servizi turistico-ricreativi", rileva le seguenti criticità:

- **insufficienza del quadro conoscitivo ambientale**: mancato sviluppo delle caratteristiche morfodinamiche dell'Unità Fisiografica n. 3 e delle tendenze evolutive del litorale (PGRA, PAI, studi regionali sulla dinamica costiera, dati ISPRA), nonché assenza di riferimenti allo stato di qualità del corpo idrico marino-costiero e delle acque di balneazione;
- **mancata valutazione delle pressioni ambientali**, anche di tipo parametrico, connesse all'intensificazione della presenza antropica stagionale e all'incremento dei fabbisogni di servizi essenziali (approvvigionamento idrico, reflui, rifiuti) rispetto alle infrastrutture comunali esistenti;
- **mancata valutazione della compatibilità con il quadro di pericolosità idraulica** in corrispondenza della foce del Torrente Landro (area classificata R4 nella sottozona 2);
- **incoerenza metodologica della valutazione**: la matrice di pag. 33 del Rapporto Preliminare non definisce le azioni di Piano né la correlazione tra previsioni ed effetti, e le conclusioni sono formulate con espressioni probabilistiche ("non dovrebbe comportare effetti negativi", "è auspicabile");

– **incoerenza tra elaborati grafici (Tav. 05 e 06) e shapefile**, con particolare riferimento al tratto della foce del Torrente Landro, e tra le misure del fronte demaniale della Tav. 06 (LFDMC = 163 m; LFDMLF = 1.179 m; LFDMPC = 505 m) e quelle del Rapporto Preliminare, con conseguente necessità di un quadro riepilogativo dei metri lineari di fronte mare (libero, già concesso, oggetto di istanze, di nuova previsione) che consenta di verificare che la quota interessata da concessioni non superi il 50% del fronte costiero complessivo.

VISTE le conclusioni della Città Metropolitana:

"[…] il quadro conoscitivo riportato nel Rapporto Preliminare non appare, allo stato attuale, sufficientemente sviluppato da consentire di escludere la possibilità di effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano […]. Si ritiene pertanto che l'Autorità Competente debba valutare l'assoggettamento del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, salvo che, nell'ambito del procedimento, vengano acquisite integrazioni documentali idonee a superare le criticità evidenziate e a dimostrare, con adeguato supporto tecnico, l'assenza di effetti significativi sull'ambiente."

VISTI i documenti prodotti dall'Autorità Procedente (AP) pubblicati sul Portale SI-VVI, consistenti nei seguenti elaborati e archivi in formato digitale:

Tipologia	Documento
01 – Istanza di attivazione della procedura	Nota di trasmissione del RUP del 19/11/2024
15 – Rapporto Preliminare	Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS (Dott. Agr. Giuseppe Ristagno), 46 pagg.
97 – Istanza / Integrazione	MOD. 03 – Istanza di screening VAS ex art. 12 TUA, sottoscritto dal Sindaco (29/11/2024)
19 – Dichiarazione del professionista	Dichiarazione sostitutiva del Dott. Agr. Giuseppe Ristagno del 07/08/2025
98 – Integrazione – Proposta di piano	Elab. 00 Inquadramento territoriale 1:25.000; Elab. 01 Relazione tecnica generale; Elab. 02 Norme Tecniche di Attuazione; Elab. 03-04 Cartografia stato di fatto 1:2.000 e 1:1.000; Elab. 05-06 Previsione di piano 1:2.000 e 1:1.000; Elab. 07 Legenda delle destinazioni d'uso; Elab. 08 Carta dei vincoli 1:2.000; Elab. 09 Documentazione fotografica (Arch. Pasquale Ruggeri, data 07/09/2018)
90 – Shape files (ZIP)	PUDM_F901_GIS (Cartografia di base e Struttura dati)
97 – Nota integrativa	Nota di trasmissione della documentazione integrativa del 21/08/2025
99 – Altra documentazione	Mandato di pagamento n. 2072 del 05/12/2024 (€ 1.000,00) – oneri non dovuti ex art. 39 L.R. n. 2/2023

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare (di seguito anche "R.P."):

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Il Piano disciplina l'utilizzo della fascia demaniale marittima del Comune di Nizza di Sicilia, sulla costa ionica della Città Metropolitana di Messina, compresa tra il confine con il Comune di Roccalumera a sud e la foce del Torrente Nisi (Fiumedinisi) a nord. Secondo il R.P., il litorale, catastalmente ricadente nei fogli 8 e 9 (particelle 714 e 635), "è composto da una fascia di larghezza variabile compresa tra i 60 mt e i 90 mt e si estende per una lunghezza di circa 1.684,00 mt, con una superficie complessiva di circa 131.841,40 mq, di cui 95.938,00 mq di arenile"; ricade nell'Unità Fisiografica Costiera n. 3 "Capo Scaletta – Capo Schisò" ed è costituito da una spiaggia di ciottoli grigio chiaro, a ridosso della quale l'aggregato urbano "disegna una cortina pressoché continua di edifici", in massima parte case per vacanze. Il litorale è trattato come un'unica area omogenea, articolata nella Relazione tecnica (Elab. 01) in tre sottozone "per rispondere a consuetudini e a tradizioni d'uso":

- **Sottozona 1** – dal limite con Roccalumera alla via Artipo, in corrispondenza del Torrente Landro; secondo il R.P. vi è "anche la presenza di dune sabbiose con arbusti della macchia mediterranea";
- **Sottozona 2** – dalla foce del Torrente Landro alla via Aldo Moro, con area a rischio idraulico R4 in corrispondenza del Torrente Landro e necessità di una zona di alaggio per i pescatori;
- **Sottozona 3** – dalla via Aldo Moro alla foce del Torrente Nisi, primo nucleo abitato, anch'essa con necessità di zone di alaggio.

Allo stato di fatto il R.P. censisce "n° 9 concessioni pluriennali per una superficie complessiva di mq 3.865,83" e "n° 5 richieste di estensione per complessivi mq 32.970,00". Oltre alle aree già concesse, il Piano prevede: n. 3 aree per stabilimento balneare (SB) e posto di ristoro; n. 3 aree attrezzate per la balneazione (AAB); n. 5 aree attrezzate per pratiche sportive (AAPS); n. 2 aree per l'accesso di animali d'affezione (AA); n. 3 aree per attività commerciali e ristorazione (ACR); n. 5 punti di vigilanza e salvataggio (S); n. 1 punto di ristoro (PR); n. 11 corridoi di lancio; n. 2 aree a verde pubblico e spazi ombreggianti (VPSO); n. 11 spazi ombreggianti (SO); n. 1 area a verde pubblico (VP); n. 3 aree per posa, ricovero e rimessaggio di natanti di piccole dimensioni, n. 4 aree per ormeggio, rimessaggio, noleggio, alaggio e varo e n. 1 area per posa, ricovero e rimessaggio di natanti di grandi dimensioni (ORNN); n. 1 area per attività commerciali (AC); n. 2 aree per giochi e spazi ombreggiati (GSO). L'accesso alla spiaggia è garantito da rampe e passerelle a distanza non superiore a 150 m, dotate di doccia e mini isola ecologica; il Piano prevede inoltre la possibilità di installare reti antintrusione meduse lungo la fascia costiera.

Il R.P. quantifica i fronti demaniali come segue: LFDM = 1.684,00 m; LFDMI = 0,00 m; LFDMA = 1.684,00 m; LFDMC (fronte dato in concessione) = 85,40 m; LFDMLF (fronte da lasciare alla libera fruizione) = 1.214,60 m (72%); LFDMPC (fronte che può essere dato in concessione) = 469,40 m (28%).

In ordine al rapporto con altri piani e programmi, il R.P. (cap. 5) riporta un quadro dei riferimenti normativi, programmatici e pianificatori per componente ambientale (Piano Territoriale Paesaggistico – Ambito 9, Carta della Natura, Piano regionale Parchi e Riserve, Rete Ecologica, Piano Forestale, PAI, Piano di Tutela delle Acque, Piano di Gestione del Distretto Idrografico, Piano regionale per la qualità dell'aria, PEARS, Piano regionale dei rifiuti, Piano regionale dei trasporti), senza tuttavia sviluppare una puntuale verifica di coerenza delle previsioni del PUDM con detti strumenti.

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Il R.P. descrive il contesto ambientale per componenti, secondo uno schema "punti di forza / punti di debolezza / opportunità / minacce":

- **Clima**: clima mediterraneo (Csa secondo Köppen-Geiger), temperatura media di 15,5 °C e piovosità media annua di circa 820 mm;
- **Flora, fauna, biodiversità e paesaggio**: il territorio comunale comprende il Sito di Importanza Comunitaria ITA030010 "Fiume Fiumedinisi e Monte Scuderi", che tuttavia il P.U.D.M. "non interessa in alcuna parte", distando l'area di Piano "a più di 5 Km dal confine dell'area protetta"; è ricordato il parco suburbano "La Rocca di Buticari" istituito dal Comune; "lungo il tratto di spiaggia interessato dal progetto la vegetazione è quasi assente" e non si sono rilevate "tipologie di habitat riconducibili ad habitat di interesse comunitario e/o prioritario";
- **Patrimonio culturale**: quale bene isolato è indicato il Cimitero comunale (classe B3 delle Linee guida del Piano Paesistico Regionale);
- **Suolo**: richiamo agli studi del PAI del bacino del Torrente Fiumedinisi e alla classificazione Corine Land Cover del territorio comunale;
- **Acqua**: il territorio comunale ricade per 755 ha (su 1.277 ha) nel bacino del Fiumedinisi; l'approvvigionamento idropotabile è assicurato dal "Pozzo Piana" dell'acquedotto comunale; tra i documenti di riferimento è citato il "Rapporto Acque di balneazione", senza tuttavia che ne siano riportati i contenuti;
- **Aria e rumore**: "conoscenza non omogenea circa la qualità dell'aria", in assenza di rilevamenti sistematici; le criticità acustiche sono ricondotte al passaggio ferroviario e al traffico veicolare;
- **Energia e rifiuti**: presenza di un'isola ecologica comunale e conferimento dell'indifferenziato presso la discarica di Motta Sant'Anastasia;
- **Mobilità**: collegamento mediante la S.S. 114, l'autostrada Messina–Catania (casello di Roccalumera a circa 3,5 km) e la ferrovia;

– **Popolazione**: popolazione residente di 3.543 abitanti al 31/12/2021, in lieve calo nell'ultimo decennio.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Nelle conclusioni il R.P. afferma che "per effetto del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si riscontra un'area a pericolosità idraulica R4 in corrispondenza del torrente Landro" e che "l'area non rientra in alcun ambito di protezione ambientale quali: parchi, riserve, S.I.C., Z.P.S.". Il MOD. 03 dichiara la presenza di "un vincolo idrogeologico, Aree a pericolosità idraulica – R4 – P.A.I., in corrispondenza del Torrente Landro", ma non risulta compilato nelle sezioni relative alle aree protette, ai siti Natura 2000 e alla valutazione di incidenza.

La Carta dei vincoli (Elab. 08) rappresenta le aree a pericolosità R4 e la fascia di rispetto del Torrente Landro, nonché una fascia di "200 mt dal torrente Nisi – DIVIETO DI BALNEAZIONE"; non sono invece rappresentati i vincoli paesaggistici, né la fascia di rispetto del Torrente Fiumedinisi.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Il R.P. individua, per ciascuna componente, i seguenti macro-obiettivi di protezione ambientale, desunti dal quadro normativo e pianificatorio di riferimento: tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità; migliorare la qualità della vita dei cittadini e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale; prevenire e ridurre i rischi idrogeologici e d'inquinamento del suolo e del sottosuolo; raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee; ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti; proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di rischio; promuovere politiche energetiche sostenibili; ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità; promuovere modalità di trasporto sostenibili.

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

Il R.P. (cap. 6) valuta qualitativamente gli effetti mediante una matrice "obiettivi/aspetti ambientali", nella quale numerose interazioni (flora, fauna e biodiversità, suolo, acqua, aria) sono classificate come "incerte", e conclude che "non si rilevano potenziali impatti significativi sulle tematiche relative all'acqua all'aria e all'energia" e che gli aspetti che dovrebbero beneficiare maggiormente dell'attuazione del Piano sono "il paesaggio, la popolazione e salute umana, l'ambiente urbano, e soprattutto il turismo balneare". In particolare il R.P. afferma che:

> *"[...] sono previste opere a carattere precario delle strutture, l'assenza di scavi, di opere di fondazione, l'utilizzo prevalente di materiali ecocompatibili (legno), la presenza di tipologia di scarichi non a dispersione [...]. L'avifauna eventualmente presente nelle vicinanze è essenzialmente migratoria e svernante, quindi tendenzialmente assente durante il periodo estivo [...]. Un elemento di massima attenzione è rappresentato dalle fasi di allestimento e relativo smantellamento delle strutture balneari, queste dovranno svolgersi nel pieno rispetto dell'ambiente e devono essere veloci e garantire il ripristino totale delle condizioni ambientali ante intervento. [...] Pertanto il PUDM non dovrebbe comportare effetti negativi su vegetazione, avifauna, paesaggio, suolo e acqua, a condizione che siano attivati, maggiormente durante la stagione balneare, sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza del sito. E' da attendersi un modesto aumento del traffico veicolare derivato dal potenziamento della presenza turistica nelle spiagge, con conseguente modesto aumento sia delle emissioni inquinanti in atmosfera sia delle emissioni sonore, sia dei consumi (energia elettrica, rifiuti...)."*

Quali misure di mitigazione (cap. 7) il R.P. richiama le disposizioni attuative e i parametri del Piano: precarietà e amovibilità dei manufatti in legno o materiali similari; divieto di opere fisse in cemento, salvo esigenze di ancoraggio con soluzioni facilmente amovibili; pavimentazioni "limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale a secco semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue"; altezza massima dei manufatti di 4,50 m; fascia libera di 5,00 m dalla battigia; accessi pubblici a intervalli non superiori a 150 m; strutture ortogonali alla linea di costa entro il 30% del fronte concessorio; scarichi in fosse settiche a tenuta in assenza di rete fognaria; acque meteoriche smaltite "con sistemi a dispersione"; obbligo di pulizia delle aree concesse e limitrofe; rispetto del regolamento comunale in materia di emissioni sonore.

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;

Il R.P. non individua né confronta alternative di Piano, né descrive le difficoltà incontrate, salvo rilevare l'insufficienza dei dati disponibili sulla qualità dell'aria.

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto;

Il R.P. rinvia la redazione di un Piano di Monitoraggio Ambientale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 all'"eventuale fase di redazione del rapporto ambientale", senza individuare indicatori, periodicità e responsabilità.

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati di Piano e dal confronto con il R.P., con gli shapefile depositati e con il MOD. 03 emergono i seguenti elementi, rilevanti ai fini della presente verifica:

1. **Datazione degli elaborati e disallineamento del quadro normativo di riferimento.** Gli elaborati di Piano (Elab. 00-09) recano la data del 07/09/2018 e richiamano le direttive di cui al D.A. n. 319/GAB/2016. Le Norme Tecniche di Attuazione (Elab. 02) dichiarano di recepire il "Decreto del 04 luglio 2011" e fissano, tra l'altro, una distanza minima di 100 m tra le nuove concessioni, una superficie massima degli stabilimenti balneari di 3.000 mq con copertura non superiore al 10% e chioschi fino a 100 mq; il R.P. (cap. 7), invece, dichiara di recepire il D.A. n. 152/2019 e riporta parametri differenti (distanza minima di 25 m, superficie fino a 5.000 mq, copertura fino al 20%, chioschi fino a 120 mq). Nessuno dei due documenti è aggiornato alle linee guida vigenti, come da ultimo modificate dal D.A. n. 208/GAB del 29/07/2025.
2. **Incoerenze interne tra gli elaborati.** Il numero delle previsioni indicate nella Relazione tecnica (Elab. 01) non coincide con quello del R.P. e degli shapefile (ad es. aree AAB: 4 nell'Elab. 01, 3 nel R.P.; aree ACR: 4 nell'Elab. 01, 3 nel R.P.; corridoi di lancio: 12 nell'Elab. 01, 11 nel R.P. e negli shapefile; le aree AC e GSO compaiono nel R.P. e negli shapefile ma non nell'Elab. 01); la quota altimetrica massima del litorale è indicata in +6,00 m nel R.P. e in +4,00 m nell'Elab. 01; la superficie delle concessioni esistenti elencate nell'Elab. 01 (circa 3.890 mq) non coincide con quella indicata nel R.P. (3.865,83 mq). Il R.P. reca inoltre evidenti refusi derivanti da altri procedimenti (l'Autorità Procedente è indicata, nell'elenco acronimi, come "Comune di Caltagirone"; si fa riferimento a "perturbazioni derivanti dalle varianti del PRG" e alla "disamina della variante del P.U.D.M.").
3. **Fronte demaniale.** Le misure del fronte demaniale riportate nel R.P. (LFDMC = 85,40 m; LFDMLF = 1.214,60 m pari al 72%; LFDMPC = 469,40 m pari al 28%) differiscono da quelle della Tav. 06 (LFDMC = 163 m; LFDMLF = 1.179 m pari al 70%; LFDMPC = 505 m pari al 30%) e dello shapefile "AreaOmogeneaPudm" (LFDMC = 0; LFDMLF = 1.179; LFDMPC =

505). La superficie dell'area omogenea risultante dallo shapefile (circa 226.800 mq) non coincide con quella indicata nel R.P. (131.841,40 mq). Non è chiarito come siano computate le cinque richieste di estensione (32.970 mq) censite nel R.P.

4. **Entità delle previsioni.** Dall'elaborazione istruttoria degli shapefile "LottoPudm" depositati (sistema di riferimento Monte Mario / Italy 2; valori arrotondati) risulta che i lotti di nuova previsione destinati a funzioni turistico-ricreative e di servizio, esclusi accessi, servizi igienici, torrette e spazi ombreggianti puntuali, occupano complessivamente circa 34.900 mq, così ripartiti: SB n. 3 (circa 8.750 mq, di cui un lotto di circa 4.010 mq); AAB n. 3 (circa 5.170 mq); AAPS n. 5 (circa 3.980 mq); ORNN n. 8 (circa 8.060 mq, di cui un'area di posa, ricovero e rimessaggio di circa 5.810 mq alla foce del Torrente Fiumedinisi); VPSO n. 5 (circa 5.880 mq); GSO n. 2 (circa 1.380 mq); AA n. 2 (circa 810 mq); ACR n. 3 (circa 450 mq); AC n. 1 (circa 220 mq); PR n. 1 (circa 250 mq). Al netto delle aree a verde pubblico, la superficie potenzialmente concedibile a terzi (circa 29.000 mq), sommata alle concessioni esistenti, corrisponde a circa un terzo della superficie dell'arenile indicata nel R.P. (95.938 mq). Il lotto SB di circa 4.010 mq eccede il limite di 3.000 mq stabilito dalle stesse NTA del Piano.

5. **Foci dei Torrenti Landro e Fiumedinisi.** Nella Tav. 06 e negli shapefile sono previsti, in adiacenza alla foce del Torrente Landro (area a pericolosità/rischio idraulico e sito di attenzione P.A.I.), stabilimenti balneari, aree ORNN e un'area AAB; lo shapefile "ZonaPudm" individua una fascia di rispetto (FRT) per il solo Torrente Landro, mentre nessuna fascia è individuata per il Torrente Fiumedinisi. All'estremità nord, la vasta area ORNN per natanti di grandi dimensioni (circa 5.810 mq) è collocata a ridosso del tratto fociale del Torrente Fiumedinisi, in parziale interferenza con esso (come rilevato dall'Autorità di Bacino), e in prossimità della "condotta scarico depuratore" indicata nella stessa Tav. 06.

6. **Divieto di balneazione.** Le Tavv. 06 e 08 indicano una fascia di 200 m dal Torrente Nisi soggetta a "DIVIETO DI BALNEAZIONE", all'interno della quale ricadono, in tutto o in parte, un'area AAPS, aree a libera fruizione con relativi accessi, corridoi di lancio e l'area ORNN di cui al punto precedente. Il R.P. non dà conto né delle ragioni del divieto né dello stato di qualità delle acque di balneazione del tratto interessato.

7. **Infrastrutture a rete sul demanio.** Lo shapefile delle concessioni esistenti e la Tav. 06 individuano sul demanio impianti di sollevamento comunali (in concessione al Comune) e il lungomare; il Piano non disciplina le distanze e le cautele delle nuove previsioni rispetto a tali impianti, né rispetto alla condotta di scarico del depuratore.

8. **Habitat costieri e marini.** Il R.P. dichiara, per la sottozona 1, la presenza di "dune sabbiose con arbusti della macchia mediterranea" e, nello stesso tempo, l'assenza di habitat di interesse comunitario e la quasi totale assenza di vegetazione; la documentazione fotografica (Elab. 09) restituisce un arenile prevalentemente ciottoloso. Non è svolta alcuna analisi dei fondali antistanti

(presenza di praterie di fanerogame marine) interessati da corridoi di lancio, reti antimeduse, campi boe e pontili galleggianti ammessi dalle NTA.

9. **Vincoli e audizione.** La Carta dei vincoli non riporta il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 42/2004, che interessa l'intera fascia demaniale e i corsi d'acqua, né le previsioni della pianificazione paesaggistica d'ambito; la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina non ha reso contributo. Il MOD. 03 richiama la Delibera del Consiglio comunale n. 34 del 20/07/2021 relativa al "Piano Utilizzo Demanio Marittimo", senza chiarire se essa costituisca adozione dello schema di Piano oggetto della presente verifica.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Si riportano di seguito i motivi della presente determinazione in relazione ai criteri pertinenti di cui all'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto delle osservazioni dei S.C.M.A. e degli esiti della verifica istruttoria sopra riportati.

CONSIDERATO che la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 è finalizzata ad accertare, sulla base di elementi oggettivi e di un adeguato quadro conoscitivo, che l'attuazione del piano non possa produrre impatti significativi sull'ambiente, e che, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter del medesimo decreto e all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'esclusione dalla VAS presuppone che tale possibilità possa essere ragionevolmente esclusa, non essendo sufficiente che essa non sia stata dimostrata;

CONSIDERATO che il P.U.D.M., pur riferendosi ad un tratto di litorale di limitata estensione (circa 1,7 km di fronte e circa 9,6 ettari di arenile secondo il R.P.), stabilisce il quadro di riferimento per l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di una pluralità di concessioni e attività – stabilimenti balneari, aree attrezzate, aree per pratiche sportive, aree commerciali e di ristorazione, aree di ormeggio, rimessaggio e alaggio di natanti anche di grandi dimensioni, corridoi di lancio, campi boe, pontili galleggianti e reti antimeduse – per una superficie di nuova previsione stimata in circa 34.900 mq, pari, unitamente alle concessioni esistenti e alle richieste di estensione già pervenute (32.970 mq), ad una quota rilevante dell'arenile disponibile;

CONSIDERATO che il Piano è destinato a conformare per un orizzonte pluriennale l'uso del bene demaniale e a costituire parametro per il rilascio dei titoli concessori, sicché i suoi effetti, ancorché connessi a strutture amovibili e stagionali, si ripetono ciclicamente e si cumulano di stagione in stagione, e non possono essere qualificati come meramente temporanei e reversibili in assenza di una dimostrazione in tal senso;

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare non assolve alla funzione di integrare le considerazioni ambientali nel Piano, in quanto:

-la matrice di valutazione di pag. 33 non definisce le azioni di Piano, non esplicita la correlazione tra previsioni ed effetti e qualifica come "incerti" gli effetti su flora, fauna e biodiversità, suolo, acqua e aria, cioè proprio sulle componenti più direttamente interessate dalle previsioni;

-le conclusioni sono formulate in termini meramente probabilistici ("non dovrebbe comportare effetti negativi", "è auspicabile") e condizionate all'attivazione di "sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza del sito" che lo stesso R.P. non definisce, rinviandone l'individuazione all'"eventuale fase di redazione del rapporto ambientale";

-non è svolta alcuna analisi di alternative, né localizzative né dimensionali;

-il documento contiene refusi riferiti ad altri procedimenti e affermazioni tra loro contraddittorie (presenza di "dune sabbiose con arbusti della macchia mediterranea" e, al contempo, assenza di vegetazione e di habitat);

CONSIDERATO che gli elaborati di Piano, datati 07/09/2018, sono riferiti ad un quadro normativo superato (linee guida del 2011) e non coerente con quello richiamato nel R.P., presentano incoerenze tra cartografia, relazione, R.P. e shapefile in ordine al numero, alla localizzazione e alla superficie dei lotti e ai valori del fronte demaniale, e non consentono, pertanto, di individuare con certezza l'oggetto della valutazione, come rilevato anche dalla Città Metropolitana di Messina;

CONSIDERATO che il Piano presenta problemi ambientali pertinenti che il R.P. non ha considerato o ha considerato in modo insufficiente, e segnatamente:

-l'interferenza di stabilimenti balneari, aree ORNN e aree attrezzate con il sito di attenzione e con le aree a pericolosità e rischio idraulico della foce del Torrente Landro, classificate R4 dallo stesso R.P., e di una vasta area ORNN (circa 5.810 mq) con il tratto fociale del Torrente Fiumedinisi, nonché la mancata individuazione delle fasce di rispetto ex art. 96 del R.D. n. 523/1904, come rilevato dall'Autorità di Bacino;

-la collocazione di aree per pratiche sportive acquatiche, di corridoi di lancio e della citata area ORNN all'interno della fascia di 200 m soggetta a divieto di balneazione in prossimità della foce del Torrente Fiumedinisi e della condotta di scarico del depuratore indicata nella Tav. 06, senza che il R.P. dia conto delle ragioni del divieto e dello stato di qualità delle acque di balneazione e del corpo idrico marino-costiero;

-la presenza sul demanio di impianti di sollevamento fognari, rispetto ai quali il Piano non disciplina distanze e cautele;

-l'assenza di qualsiasi caratterizzazione dei fondali antistanti, interessati da corridoi di lancio, campi boe, pontili galleggianti e reti antimeduse, con particolare riguardo alla eventuale presenza di praterie di Posidonia oceanica, habitat prioritario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (cod. 1120*) tutelato anche al di fuori dei siti della Rete Natura 2000, nonché di formazioni vegetali psammofile e dunali sull'arenile;

-la mancata rappresentazione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 42/2004 e il mancato raffronto con la pianificazione paesaggistica d'ambito;

CONSIDERATO che gli eventi meteomarini eccezionali del gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26/01/2026, hanno interessato la fascia costiera ionica della Regione e che, come rappresentato dall'Autorità di Bacino, sono in corso di definizione Piani straordinari contenenti la nuova perimetrazione delle aree a rischio e le relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; che, come rappresentato dall'Area 2 del DRA con nota prot. n. 437/GAB del 30/01/2026, tali eventi hanno determinato "conseguenti modificazioni della morfologia di numerosi tratti di costa"; e che il Piano, redatto nel 2018 sulla base di uno stato dei luoghi non più attuale, non consente di verificare la compatibilità delle previsioni con l'assetto morfologico e con il quadro di pericolosità per inondazione marina ed erosione costiera attualmente esistente;

CONSIDERATO che il R.P. non contiene alcuna stima, neppure parametrica, della capacità di carico del litorale, dell'incremento della presenza antropica stagionale e dei conseguenti fabbisogni di approvvigionamento idrico, di gestione dei reflui e dei rifiuti, né la verifica di compatibilità con le infrastrutture comunali esistenti, né la valutazione degli effetti cumulativi con le concessioni esistenti, con le richieste di estensione pendenti e con le previsioni dei litorali contermini ricadenti nella medesima Unità Fisiografica n. 3 "Capo Scaletta – Capo Schisò";

CONSIDERATO che, con riferimento ai criteri di cui al punto 2 dell'Allegato I, ricorrono nel caso in esame:

-rischi per la salute umana e per l'ambiente, connessi alla localizzazione di attività e strutture in aree a pericolosità idraulica, in prossimità delle foci fluviali, nella fascia soggetta a divieto di balneazione e in prossimità di infrastrutture fognarie e di scarico;

-un valore e una vulnerabilità dell'area interessata, dovuti alle condizioni idrauliche e morfodinamiche delle foci e del litorale post-emergenza, alla qualità delle acque marino-costiere e di balneazione, alla possibile presenza di habitat costieri e marini di interesse comunitario e al regime di tutela paesaggistica della fascia costiera;

-un carattere cumulativo e ricorrente degli impatti, connesso all'uso stagionale e pluriennale dell'arenile e alla somma delle concessioni esistenti, delle istanze pendenti e delle nuove previsioni;

-un utilizzo intensivo di una risorsa limitata, quale l'arenile, la cui estensione effettiva successiva agli eventi del gennaio 2026 non è nota;

CONSIDERATO E VALUTATO che, sulla base della documentazione agli atti (shapefile "SIC_ZPS", "RiserveNaturali" e "Parchi" privi di elementi; R.P. che colloca la ZSC ITA030010 "Fiume Fiumedinisi e Monte Scuderi" a oltre 5 km dall'area di Piano) e delle verifiche effettuate sul SITR regionale, il litorale non ricade in siti della Rete Natura 2000 né in aree naturali protette; che tale circostanza, pur

escludendo allo stato la necessità della valutazione di incidenza, non esclude la possibilità di impatti significativi sulle altre componenti ambientali sopra richiamate, né la presenza di habitat di interesse comunitario esterni ai siti, la cui verifica dovrà essere svolta nel Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO che le criticità rilevate dall'Autorità di Bacino e dalla Città Metropolitana di Messina, pienamente condivise, unitamente a quelle emerse dalla verifica istruttoria, non attengono a meri aspetti formali o di dettaglio, ma investono il quadro conoscitivo essenziale (stato morfologico del litorale, pericolosità idraulica e costiera, qualità delle acque, habitat costieri e marini, capacità di carico) e la stessa localizzazione e dimensione delle previsioni, e che pertanto non possono essere superate mediante prescrizioni, richiedendo invece la costruzione di un adeguato quadro conoscitivo, la valutazione di alternative e la definizione di un sistema di monitoraggio, propri del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 e all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la stessa Città Metropolitana di Messina ha ritenuto che "il quadro conoscitivo riportato nel Rapporto Preliminare non appare, allo stato attuale, sufficientemente sviluppato da consentire di escludere la possibilità di effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano" e che "l'Autorità Competente debba valutare l'assoggettamento del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica", e che l'Autorità di Bacino ha formulato le proprie indicazioni con espresso riferimento alle "eventuali successive fasi di VAS";

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.A. n. 87/GAB del 09/04/2026, le procedure di VAS relative ai PUDM comunali non ancora concluse alla data di avvio della VAS del PUDM regionale sono ricondotte nell'ambito del procedimento regionale, che ne assicura il coordinamento e l'integrazione in un quadro unitario di valutazione ambientale, e che, pertanto, gli approfondimenti richiesti con il presente parere costituiranno in ogni caso contributo conoscitivo per la valutazione unitaria del litorale;

RITENUTO pertanto che, alla luce dei criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, dei contributi dei S.C.M.A. e degli esiti della verifica istruttoria, non sia possibile escludere che l'attuazione del P.U.D.M. del Comune di Nizza di Sicilia possa produrre impatti significativi sull'ambiente e che il Piano debba, conseguentemente, essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo decreto;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del *"Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Nizza di Sicilia (ME)"*, per le motivazioni sopra esposte.